

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(Nn. 411 e 991-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE PELIZZO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555,
sulla cittadinanza italiana

d'iniziativa del senatore BATTAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1959

E

Norme sulla cittadinanza

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1960

ONOREVOLI SENATORI. — Cinquant'anni or sono il Governo dell'epoca presentò al Senato un disegno di legge al fine di regolare, in maniera organica e rispondente all'esigenza dei nuovi tempi, l'istituto della cittadinanza in Italia. La materia era regolata dagli articoli da 4 a 15 del Codice civile 1865, dall'articolo 36 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione e dalla legge Sonnino del 17 maggio 1906, n. 217, sulla concessione della cittadinanza.

Il Ministro della giustizia, senatore Scialoja, al quale va il merito principale della elaborazione di quella legge, che fu approvata dal Parlamento nel suo testo integrale (e divenne la legge 13 giugno 1912, n. 555), nella relazione che ne accompagna il progetto, così si esprimeva:

« Le norme che regolano il possesso, l'acquisto e la perdita della cittadinanza, elementi fondamentali dello Stato e caratteri fra i più essenziali della personalità, sono state formulate cinquanta anni or sono in condizioni sociali e politiche assai diverse dalle attuali e male ormai rispondono e male si confanno alle condizioni presenti della nostra vita nazionale, che un grandioso fenomeno, allora a noi quasi ignoto, l'emigrazione dei nostri lavoratori, ha in questa parte così profondamente alterato ».

Da allora ad oggi è trascorso un altro buon mezzo secolo, durante il quale si ebbero due guerre mondiali ed a seguito delle stesse, assistemmo al verificarsi, in quasi tutti i paesi di profondi rivolgimenti politico-sociali, particolarmente favoriti dal rapido e sconcertante progresso conseguito in ogni campo dalla tecnica e dalla scienza.

Ora, se l'insigne giurista senatore Scialoja ravvisava nelle mutate condizioni sociali e politiche e del tempo la *ratio legis* della progettata riforma, identico ed ancora più pressante situazione di fatto si presenta oggi a reclamare una più completa, moderna ed armonica disciplina della materia.

D'altronde è opportuno ricordare che alla legge fondamentale 13 giugno 1912, n. 555, fecero seguito numerose altre norme sulla

cittadinanza, talune contenute in disposizioni di legislazione interna, altre in convenzioni internazionali. Molte di queste norme rivestono una importanza davvero eccezionale; basti per quanto riguarda le convenzioni internazionali pensare alle clausole relative alla cittadinanza contenute in:

a) Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Austria, firmato a Saint Germain il 10 settembre 1919;

b) Trattato di pace concluso a Rapallo tra l'Italia ed il Regno dei Serbi-Croati e Sloveni del 12 novembre 1920.

Dati il numero e la varietà delle norme intervenute dopo la legge del 1912, anche per questo motivo si rende indispensabile una nuova legge che raccolga in unico testo le norme sparse in varie fonti. Ciò che in effetti si propone di conseguire il disegno di legge n. 991 d'iniziativa governativa il quale, è opportuno dirlo subito, mantiene la tradizionale distinzione della cittadinanza in originaria ed acquisita e pone a fondamento della sua attribuzione, come criterio fondamentale, quello della cittadinanza dei genitori (*jure sanguinis*) temperato da un criterio di opportunità, e cioè la cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato (*jure soli*).

Mentre da noi come s'è detto è predominante il criterio dello *jus sanguinis*, in altri numerosi Paesi, specie dell'America, prevale l'altro dello *jus soli*. Ciò spesso dà luogo al fenomeno della doppia cittadinanza (in contrasto col principio accolto nella nostra legislazione, secondo il quale nessuno deve avere più di una cittadinanza) fenomeno che può essere considerato, come lo definisce il senatore Scialoja, « uno stato patologico del diritto » tanto che si chiama « conflitto di cittadinanza », ma che a cagione della sua frequenza e per le dannose conseguenze che ne derivano ai nostri cittadini non può non preoccupare il legislatore di un Paese, come il nostro, a forte flusso emigratorio.

Gli onorevoli colleghi sanno che oltre ai suddetti principi la nostra legislazione sulla

cittadinanza si ispira anche ad altri, che qui appena si enunciano:

1) ciascuno deve avere una cittadinanza originaria o di adozione;

2) ciascuno deve poter mutare cittadinanza;

3) nessuno può avere più di una cittadinanza;

4) la moglie ed i figli devono seguire la cittadinanza del rispettivo marito e padre.

Gli onorevoli colleghi inoltre sanno che per la citata legge n. 555 la cittadinanza:

1) *si ha*:

a) per nascita da genitori cittadini (*jure sanguinis*);

b) per nascita nel territorio dello Stato (*jure soli*);

2) *si acquista*:

a) per elezione o beneficio di legge;

b) per concessione o naturalizzazione;

c) per matrimonio;

d) per annessione territoriale;

3) *si perde*;

4) *si riacquista*.

È sembrato opportuno richiamare brevemente queste nozioni fondamentali al fine di inquadrare nei giusti limiti il provvedimento legislativo al nostro esame. In realtà con esso non si intende abrogare le norme contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 ma soltanto emendarle, integrarle e formare di esse e delle disposizioni successivamente emanate in materia un unico testo di legge.

In particolare rilevasi che il disegno di legge, predisposto da una Commissione interministeriale, si compone di numero ventitré articoli. I primi tre (riguardanti l'attribuzione della cittadinanza per nascita, per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione e l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia o figlio di genitori cittadini italiani) i primi tre

articoli, ripetesi, non presentano alcuna sostanziale modifica rispetto ai corrispondenti articoli della legge 1912.

Invece ha particolare rilevanza la modifica che si vuole apportare all'articolo 4, relativo alla concessione della cittadinanza mediante decreto del Capo dello Stato. Ai casi indicati nell'anzidetto articolo altri se ne aggiungono che prevedono la concessione anche allo straniero del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni.

Inoltre la cittadinanza viene concessa allo straniero che è stato adottato da un cittadino italiano e risiede nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione.

È stato modificato l'articolo 6 della legge del 1912, che era stato abrogato nel 1934, ma mentre per la legge del 1912 la cittadinanza veniva concessa con legge speciale, ora invece può essere concessa con decreto presidenziale allo straniero che ha reso eminenti servizi all'Italia (n. 7 dell'articolo 4) e quando ricorra un eccezionale interesse.

Tralasciando altre modificazioni di minor conto, è opportuno considerare l'innovazione di notevole rilievo recata in tema di cittadinanza della donna maritata.

La vecchia legge non permetteva alla donna maritata di assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, tranne nel caso di scioglimento del matrimonio e col concorso di determinate altre circostanze; la nuova norma, invece, ispirandosi a criteri più liberali e moderni, soprattutto volendo tener conto del principio, ormai affermatosi nella nostra legislazione, della parità della donna e dell'uomo nel godimento dei diritti civili e politici, consente alla donna cittadina maritata ad uno straniero di conservare la propria cittadinanza d'origine, se lo voglia; ovvero, se perduta, di riacquistarla non soltanto nel caso di scioglimento del matrimonio, come finora era previsto, ma anche nel caso di separazione personale.

Particolarmente interessanti ed anche provvide appaiono le disposizioni, contenute nell'ultima parte del disegno di legge di ini-

ziativa del Governo, riguardanti coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana, a seguito della perdita dei territori già soggetti alla sovranità dello Stato italiano e, in applicazione dei trattati di pace, incorporati nel territorio di altro Stato.

Coloro che la cittadinanza italiana hanno perduto per non aver esercitato nei termini prescritti la facoltà preveduta dal Trattato di optare per la cittadinanza italiana, ora possono riacquistarla, se il Governo italiano lo consente, presentando domanda entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Onorevoli senatori, sulla stessa materia è da prendersi in esame anche il disegno di legge: « Modifica all'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555 » del collega Battaglia.

Osservasi subito che tale proposta può ritenersi assorbita da quella molto più ampia ed organica d'iniziativa del Governo, che tratta lo stesso argomento nel suo articolo 9. In ogni caso, se pure la finalità è identica in entrambe le proposte (si vuol assicurare alla donna maritata la possibilità di conservare e, se perduta, riacquistare la cittadinanza di origine) non pare consono al nostro ordina-

mento giuridico riconoscere efficacia alla sentenza di annullamento del matrimonio, pronunciata all'estero e non resa esecutiva in Italia. D'altronde, nel disegno di legge del Governo oltre il caso di scioglimento del matrimonio, come è stato già rilevato, è ammesso anche il caso della separazione personale dei coniugi, istituto accolto nella nostra legislazione, e che è di più spedita e facile procedura, al fine di consentire alla donna maritata di riacquistare la cittadinanza originaria.

Pertanto il disegno di legge dell'onorevole Battaglia va disatteso, mentre si raccomanda alla vostra approvazione quello di iniziativa del Governo.

Tuttavia osservasi che la legge ha carattere più politico che giuridico in quanto la cittadinanza è oggi più importante per gli effetti del diritto pubblico che non per quelli del diritto privato. Oggi più che nel passato s'avverte la convenienza che la materia della cittadinanza venga regolata con unica legge internazionale, e ciò ad ovviare le divergenze di disciplina nelle legislazioni dei vari Stati che si ispirano a criteri e principi diversi e talvolta persino opposti.

PELIZZO, relatore

DISEGNO DI LEGGE N. 991

NORME SULLA CITTADINANZA

Art. 1.

È cittadino per nascita:

- 1) il figlio di padre cittadino;
- 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;
- 3) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova contraria nato nel territorio della Repubblica.

Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro l'anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi indicati dall'articolo 279 del Codice civile.

Art. 3.

Lo straniero, del quale il padre o la madre o l'avo paterno sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica, diviene cittadino:

- 1) se presta effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane o assume un pubblico impiego dello Stato;
- 2) se compiuto il ventunesimo anno risiede nel territorio della Repubblica e dichiara entro il ventiduesimo anno di volere acquistare la cittadinanza italiana.

Art. 4.

La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

- 1) allo straniero, del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risieda da almeno tre anni;
- 2) allo straniero che ha prestato servizio per cinque anni allo Stato italiano anche all'estero;
- 3) allo straniero che risieda da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;
- 4) allo straniero che risieda da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e ha

contratto matrimonio con una cittadina italiana;

5) alla straniera che, avendo sposato all'estero un cittadino italiano di cui non ha acquistato la cittadinanza a norma del primo comma dell'articolo 9, risiede da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

6) allo straniero che è stato adottato da un cittadino italiano e risiede nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;

7) allo straniero che ha reso eminenti servizi all'Italia.

La cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle donne maritate salvo che siano legalmente separate e salva l'ipotesi di cui al n. 5.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero quando ricorre un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 6.

Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato.

Art. 7.

Perde la cittadinanza:

1) chi acquista volontariamente la cittadinanza di uno Stato straniero e risiede all'estero o vi stabilisce la residenza;

2) chi, avendo acquistato una cittadinanza straniera senza concorso della sua volon-

tà, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e risiede all'estero o vi stabilisce la residenza.

Il cittadino residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino dalla nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti nei comma precedenti non ha effetto per la durata dello stato di guerra nei confronti di coloro che, essendo soggetti agli obblighi del servizio militare, hanno acquistato una cittadinanza straniera o rinunciato a quella italiana durante lo stato di guerra.

Perde la cittadinanza chi, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da un Governo estero o da un ente pubblico straniero o da un ente internazionale, al quale l'Italia non partecipa, ovvero essendo entrato al servizio militare di uno Stato estero, vi persiste nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare entro un termine fissato. La perdita della cittadinanza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato su proposta del Ministro dell'interno, e può essere dichiarata anche in mancanza d'intimazione, ove l'impiego, la carica o il servizio militare non sia stato abbandonato malgrado l'esistenza dello stato di guerra tra l'Italia e lo Stato straniero.

Art. 8.

Chi ha perduto la cittadinanza a norma dell'articolo 7 la riacquista:

1) se presta effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane o assume un pubblico impiego dello Stato;

2) se dichiara di rinunciare alla cittadinanza straniera o prova di aver abbandonato l'impiego, la carica o il servizio militare all'estero esercitati nonostante l'intimazione del Governo italiano preveduta allo articolo 7 ed in entrambi i casi ha stabilito o stabilisce entro un anno la residenza nel territorio della Repubblica;

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) se, avendo perduto la cittadinanza a norma del 1° comma dell'articolo 7, risiede nel territorio della Repubblica da almeno tre anni e non dichiara, entro il detto termine, di voler conservare la cittadinanza straniera.

Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi, giusta l'ultimo comma dell'articolo 7, abbia esercitato un'attività civile o militare alle dipendenze di uno Stato straniero in guerra con l'Italia.

Nei casi indicati ai numeri 2 e 3 è inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisce. Tale facoltà può esercitarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di un anno dal compimento delle condizioni stabilite nei detti numeri.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senza stabilire la residenza nel territorio della Repubblica:

a) in favore di chi abbia da oltre un anno abbandonato la residenza nello Stato al quale apparteneva per trasferirla in altro Stato estero del quale non ha assunto la cittadinanza;

b) in favore di chi, essendo stato nei suoi confronti annullato o revocato per qualsiasi motivo l'acquisto della cittadinanza straniera, ne fa domanda.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma precedente il riacquisto è subordinato alla autorizzazione del Governo, concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 9.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La stessa norma si applica alla donna straniera che contragga matrimonio nello Stato al quale appartiene con un cittadino ivi residente semprechè non dichiari, entro tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, di

voler conservare la propria cittadinanza se la legge del detto Stato lo consente.

La donna straniera, che ha acquistata la cittadinanza italiana, a norma del comma precedente, la conserva anche in caso di scioglimento del matrimonio, salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana sempre che acquisti col matrimonio quella del marito o già la possiede, e non dichiari, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, di voler conservare la cittadinanza italiana. In caso di scioglimento del matrimonio o di separazione personale essa riacquista la cittadinanza italiana se dichiara di volerla riacquistare.

La donna divenuta straniera a norma del comma precedente qualora essa od il marito abbia perduto la cittadinanza straniera, riacquista quella italiana facendone dichiarazione, anche se abbia acquistato, senza concorso della propria volontà, la cittadinanza di un terzo Stato.

Art. 10.

Se il marito straniero diviene cittadino la moglie che abbia comune con lui la residenza nel territorio della Repubblica acquista la cittadinanza italiana semprechè entro tre mesi non dichiari di voler conservare la cittadinanza straniera. Negli altri casi la moglie diventa cittadina qualora dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla moglie legalmente separata.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che ha comune con lui la residenza all'estero, ed ha acquistato la cittadinanza del marito senza concorso della volontà propria, perde la cittadinanza italiana se dichiara di rinunciarvi.

La moglie, che abbia perduto la cittadinanza italiana a norma del comma precedente, può acquistarla secondo le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 11.

Il figlio minore non emancipato di chi acquista o recupera la cittadinanza diviene cittadino, salvo che, risiedendo nello Stato al quale appartiene, ne conservi la cittadinanza. Tuttavia può entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana, qualora abbia conservato o riacquistato la cittadinanza di origine e risieda all'estero.

Salvo quanto è stabilito nell'articolo 7, il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza diviene straniero qualora abbia comune la residenza col genitore che esercita la patria potestà o i diritti da essa derivanti e acquisti la cittadinanza di uno Stato straniero. Sono applicabili nei suoi confronti le disposizioni degli articoli 3 e 8.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al figlio sul quale la patria potestà o i diritti da essa derivanti è esercitata dalla madre, salvo che questa muti la cittadinanza per effetto del passaggio a nuove nozze.

Il figlio minore non emancipato di donna cittadina, la quale dopo lo scioglimento del matrimonio eserciti su di lui la patria potestà diventa cittadino, ma può dichiarare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, di rinunciare alla cittadinanza italiana purchè abbia la cittadinanza straniera del padre e risieda all'estero.

Art. 12.

Salvo quanto è previsto negli articoli 9 e 10 l'acquisto, il riacquisto o la perdita della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

I decreti del Presidente della Repubblica previsti dall'articolo 4, numeri dall'1 al 6, e all'articolo 8, lettere a) e b), e le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana previste all'articolo 7, numero 2, della pre-

sente legge, sono soggetti alle tasse stabilite per gli analoghi atti elencati ai numeri da 1 a 3 della tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 e successive modifiche ed aggiunte; la tassazione è regolata dalle note, in quanto applicabili, riportate a margine dei citati numeri 1 e 3 della tabella sopraindicata.

Art. 13.

Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento previsti dalla presente legge possono essere fatte all'ufficiale dello stato civile del Comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un agente diplomatico o consolare all'estero, ovvero agli altri pubblici ufficiali a tale scopo indicati dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 14.

Chiunque risieda nel territorio della Repubblica e non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce allo esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

Art. 15.

Sono ritenute valide ai fini di questa legge le dichiarazioni avanti le autorità competenti in Italia e all'estero solo se rese da persone maggiorenni o emancipate.

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

Art. 16.

Coloro che sono in possesso della cittadinanza determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, sull'acqui-

sto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna, acquistano la cittadinanza italiana, salvo che dichiarino di rinunciare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La rinuncia importa la perdita della cittadinanza italiana ad ogni effetto.

Art. 17.

Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito delle cessioni dei territori, avvenute in applicazione degli articoli 14 e 23 del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, sono parificati, ad ogni effetto, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Questa disposizione si applica anche ai discendenti delle persone indicate nel comma precedente.

Art. 18.

Coloro che, essendo residenti al 10 giugno 1940 in uno dei territori ceduti in forza del Trattato di Pace 10 febbraio 1947, hanno perduta la cittadinanza italiana per non aver esercitato nei termini prescritti la facoltà di optare per la cittadinanza italiana preveduta dal detto Trattato e dagli accordi complementari, possono riacquistarla facendone dichiarazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e stabilendo la residenza nel territorio della Repubblica entro un anno dalla dichiarazione.

La disposizione precedente si applica anche a coloro che hanno fatto dichiarazione di opzione per la cittadinanza italiana non accettata o non definita dallo Stato cessionario al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Non è richiesto il trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica per coloro che hanno perduto la cittadinanza dello Stato cessionario senza acquistarne una altra.

Il riacquisto della cittadinanza nei casi preveduti dal presente articolo è inefficace

se il Governo lo inibisce. Tale facoltà può esercitarsi dal Governo entro un anno dal compimento delle condizioni stabilite nel presente articolo, mediante decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 19.

La donna che ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con uno straniero appartenente ad uno Stato i cui cittadini, al tempo del matrimonio, erano ammessi al godimento dei diritti civili e politici in Italia, può riacquistare la cittadinanza italiana facendone dichiarazione entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

La donna che ha perduto la cittadinanza, a norma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per effetto del matrimonio contratto con uno straniero dopo il 10 giugno 1940, la riacquista qualora risieda nel territorio della Repubblica da almeno un anno e ne faccia dichiarazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Agli effetti delle condizioni per l'acquisto, la perdita ed il riacquisto della cittadinanza, è parificata alla residenza nel territorio della Repubblica la residenza in un territorio affidato all'Italia in amministrazione fiduciaria.

Art. 22.

Restano ferme le disposizioni della legge 21 agosto 1939, n. 1241, contenente norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sulla revisione delle opzioni degli alto-atesini, e della legge 9 gen-

naio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.

Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 411

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555,
SULLA CITTADINANZA ITALIANA***Articolo unico.*

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana viene abrogato e sostituito dal seguente:

«La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito.

«La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

«La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.

«In caso di scioglimento di matrimonio, ancorchè pronunciato all'estero e non reso esecutivo in Italia, ritorna cittadina, se risieda nel territorio dello Stato o vi rientri, e dichiarati in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza.

«Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel territorio della Repubblica protratta oltre un biennio dallo scioglimento del matrimonio ».